142/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80362** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal gen. **XX** (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppantonio Cappucci (c.f. CPPGPP48M14H926H) e dall'avv. Pierluigi Poggioli (c.f. PGGPLG672A28F348T),

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 12 marzo 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv.

Pierluigi Poggioli per il ricorrente e l'avv. Gianna Fiore, su delega dell'avv. Filippo Mangiapane, per l'Inps.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso in riassunzione del 6 maggio 2024 il gen. XX riassumeva dinanzi a questa Corte

il giudizio avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell'addebito del contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, commi da 261 a 268, l. n. 145/2018 sulla pensione privilegiata ordinaria di VIII categoria, Tabella A annessa alla legge n. 313/1968, chiedendo la restituzione dei ratei complessivamente trattenuti per gli anni 2019, 2020 e 2021 (indicati, sulla base dei cedolini mensili Inps, nella somma complessiva di euro 42.354,77, di cui 12.576,06 per il 2019, 14.886,43 per il 2020 e 14.892,28 per il 2021), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il giudizio era stato inizialmente promosso dinanzi al Tribunale civile di Roma che, con sentenza n. 11049/2023, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore della Corte dei conti.

Rappresentava che era stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età il 12 gennaio 2013 e che

all'atto del collocamento in quiescenza era in possesso dei requisiti per la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cui agli artt. 64 e 67, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973. Nello specifico, gli era stata riconosciuta l'infermità dipendente da causa di servizio, con menomazione dell'integrità fisica, con provvedimento/parere n. 21674/1996 del 4 ottobre 1996 da parte del Comitato delle Pensioni Privilegiate (ora Comitato di Verifica, dopo la modifica apportata dal d.l. n. 201/2011). Detta infermità, ai fini dell'attribuzione della pensione privilegiata, veniva dichiarata con verbale AM della Commissione Medica Ospedaliera, Ministero della difesa, Dipartimento militare di medicina legale, n. A51300840 del 31 gennaio 2013, e ascritta nella Tabella A, annessa alla l. n. 313/1968, categoria VIII, non suscettibile di miglioramento, con "assegno a vita". Precisava che il trattamento pensionistico privilegiato ordinario veniva corrisposto sin dal collocamento in quiescenza, come risultava dalla circostanza che il competente Servizio amministrativo di Forza armata, Comando logistico, Servizio di commissariato ed amministrazione, con lettera del 6 marzo 2013 aveva aggiornato il trattamento pensionistico mensile del ricorrente a partire dal

mese di marzo 2013 con l'attribuzione dell'aumento del decimo a titolo di pensione privilegiata ordinaria. Con lettera del 15 luglio 2019 diretta all'Inps, anche la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa aveva comunicato che nei confronti del medesimo era in corso di emissione il decreto di pensione privilegiata ordinaria definitiva. Quindi, con decreto dirigenziale n. 162 del 31 gennaio 2022, emesso dal Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, veniva conferita la pensione privilegiata ordinaria di VIII categoria, Tabella A, con decorrenza degli effetti giuridici e amministrativi dal 12 gennaio 2013 al 30 maggio 2013 (posizione ausiliaria) e a decorrere dal 31 maggio 2013, da "durare finché in vita" (posizione di riserva/congedo assoluto). Tale decreto veniva trasmesso all'Inps, sede di Roma Montesacro, con allegato il fascicolo giuridico e amministrativo del ricorrente, giustificativo del citato provvedimento, per la relativa attuazione.

Ciò premesso, il ricorrente evidenziava che l'Inps aveva illegittimamente trattenuto sui ratei mensili del trattamento pensionistico privilegiato la somma prevista dall'art. 1, commi da 261 a 268, l. n.

145/2018, malgrado il comma 268 vietasse l'applicazione della trattenuta stessa in quanto percettore di pensione privilegiata ordinaria.

Rappresentava che il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva aveva al riguardo comunicato all'Inps la titolarità della pensione privilegiata da parte dell'interessato. Il medesimo il 4 novembre 2019 aveva chiesto la revoca del contributo e il 20 febbraio 2023 aveva diffidato l'Inps alla restituzione di quanto trattenuto, senza ricevere alcun riscontro.

In via istruttoria, chiedeva l'eventuale ammissione di CTU contabile per accertare l'esatta quantificazione delle somme trattenute e di quelle da restituire.

2. Con memoria del 27 febbraio 2025 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo di dichiarare la domanda infondata o in subordine inammissibile per sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere.

Richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 344/2020, l'Istituto affermava che l'esclusione prevista dal citato comma 268 per le "pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984" era riferito

unicamente ai titolari di "assegno sociale di invalidità", di "pensione ordinaria di inabilità" di "assegno mensile per l'assistenza", di "assegno privilegiato di invalidità per cause di servizio; di "pensione privilegiata di inabilità per causa di servizio", cioè di prestazioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti riconosciute ai soggetti che "a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", come indicato nell'art. 8 della l. n. 222/1984. Il trattamento di pensione privilegiata ordinaria di cui all'art. 54, d.p.r. n. 1092/1973 con rientrava in tale elencazione tassativa atteso il diverso presupposto della prestazione, costituito dall'esistenza di infermità o lesioni "dipendenti da fatti di servizio" che abbiano comportato menomazioni dell'integrità personale ascrivibile ad una delle categorie della Tabella A annessa alla l. n. 313/1968, qualora dette menomazioni abbiano comportato l'inabilità al servizio.

In secondo luogo, evidenziava che il ricorrente era cessato in data 12 gennaio 2013 per limiti di età e non per inabilità al servizio e aveva avuto il riconoscimento del trattamento privilegiato solo in

data 31 gennaio 2022 in forza del decreto n 162/2022 del Ministero della difesa. Dunque, nell'arco temporale tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 era stato titolare di pensione diretta ordinaria, in quanto tale soggetta all'ambito applicativo della norma.

3. All'udienza del 12 marzo 2025, come da verbale, l'avv. Poggioli per il ricorrente ha ribadito le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, richiamando una fattispecie analoga, relativa ad altro soggetto, in cui l'Inps ha riconosciuto il diritto dell'interessato. L'avv. Fiore per l'Inps ha chiesto un breve rinvio per eventuali verifiche, alla luce di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente. All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità dell'applicazione del contributo di solidarietà per gli anni dal 2019 al 2021, ai sensi dell'art. 1, commi da 261 a 268, l. n. 145/2018, sulla pensione del ricorrente, in quanto pensione privilegiata ordinaria di VIII categoria, Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e la conseguente

richiesta di restituzione dei ratei trattenuti per gli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Occorre preliminarmente rammentare che, ai sensi dell'art. 1, comma 261, l. n. 145/2018, "i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro". Tale riduzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020 è stata stabilita per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della norma. Ai sensi del successivo comma 268, "sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi

da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206".
Sono stati dunque dal legislatore esclusi dal prelievo in esame alcuni specifici trattamenti, per i quali, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sopra menzionata sentenza n. 234/2020, l'esclusione, da un lato, "trova giustificazione in ragioni di solidarietà nei confronti di soggetti colpiti da eventi avversi" e, dall'altro, "individua un ulteriore aspetto di moderazione della misura".
Al riguardo è intervenuto anche l'Inps che, per chiarire la portata applicativa della disposizione in esame, con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 ha tra l'altro evidenziato che, "stante quanto previsto dal comma 268, per la determinazione dell'importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni: - pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a

seguito di cessazione dal servizio (*omissis*)".

Ciò premesso, deve rilevarsi che la pensione privilegiata ordinaria, in quanto conseguente al riconoscimento di una infermità o lesione come dipendente da causa di servizio, può ritenersi rientrante nell'ambito delle pensioni di invalidità previste dal citato comma 268, come peraltro emerge anche dall'interpretazione fornita dall'Istituto con la citata circolare.

Con riferimento alla specifica fattispecie in esame, deve rilevarsi che, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, il medesimo risulta titolare di pensione privilegiata ordinaria riconosciuta in via definitiva, all'esito del complesso *iter* a tal fine previsto, con decreto del Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva n. 162 del 31 gennaio 2022, con decorrenza degli effetti giuridici e amministrativi dal 12 gennaio 2013 al 30 maggio 2013 (posizione ausiliaria) e a decorrere dal 31 maggio 2013, da "durare finché in vita" (posizione di riserva/congedo assoluto). Pertanto, non possono essere accolte le eccezioni proposte dall'Istituto volte ad affermare la non applicazione della dedotta esclusione perché il trattamento pensionistico privilegiato sarebbe

stato riconosciuto solo con il citato provvedimento del 31 gennaio 2022. Come evidenziato nella parte in fatto e documentato dal ricorrente, la spettanza della pensione privilegiata ordinaria è stata riconosciuta con decorrenza dal momento del collocamento in quiescenza. Pur se il citato provvedimento definitivo è successivo al periodo nel quale la titolarità del trattamento pensionistico privilegiato in capo al ricorrente è stata definitivamente accertata, è innegabile che ai fini di interesse debba tenersi conto della decorrenza stabilita nel provvedimento stesso (12 gennaio 2013), antecedente rispetto al periodo di applicazione della riduzione in esame (2019-2021).

Ne deriva che il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri operativi indicati da SS.RR., sent. 10/QM/2002.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi

antistatario.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Inps alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come specificato in motivazione.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 12 marzo 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.03.2025 15:34:11
GMT+01:00